

SENTENZA N. 11/2020

Il Tribunale Federale FGI composto da

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

si è riunito il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 15:00, a Roma presso lo studio dell'Avv. Marco Leoni sito in Roma, in P.zza Adriana n. 5, per discutere del procedimento disciplinare avviato con citazione a giudizio nei confronti del ██████████, tesserato e tecnico per la società ██████████ per rispondere della violazione degli artt. 2.3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI "1) Per aver compiuto atti sessuali con la minore S.C., a lui affidata per ragioni di istruzione sportiva, e aver indotto la predetta minore a compiere esibizioni sessuali. In Messina, fino al 8/4/2020 – 2) Per aver omesso di comunicare alla propria Federazione di appartenenza l'esistenza del procedimento penale di cui al capo uno e la relativa applicazione di misura cautelare. In Messina, fino alla data odierna"

Il Tribunale:

- visti gli atti di incolpazione e la documentazione presente nel fascicolo;
- esaminata segnatamente la documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Messina e, in particolare, la richiesta dell'emissione del decreto di giudizio immediato del 24.7.2020, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica di Messina nei confronti del ██████████, l'indicazione nel medesimo provvedimento della confessione resa dall'incolpato in sede di interrogatorio innanzi al GIP nonché la dichiarazione del medesimo PM circa la vigenza della misura cautelare (arresti domiciliari) alla data del 20.08.2020;
- tenuto conto, altresì, che la difesa dell'incolpato ha confermato la persistenza – alla data della presente decisione - a carico del ██████████ della misura cautelare in riferimento al solo primo capo di imputazione nonché l'avvenuta confessione, seppur limitatamente allo stesso primo capo;
- valutato che le predette circostanze consentono al Tribunale di decidere in ordine ai fatti addebitati, senza dover attendere l'esito del giudizio penale, come invece richiesto dalla difesa, anche in considerazione della assoluta gravità dei fatti contestati che giustificano una reazione immediata da parte della Giustizia Sportiva;
- ritenuto che i comportamenti ascritti all'incolpato provocano un grave pregiudizio al normale e sereno svolgimento di qualsiasi attività in seno alla Federazione Ginnastica, ledono l'immagine ed il prestigio della stessa e minano la fiducia in essa da parte di tesserati e non, rendendo impossibile la prosecuzione dell'appartenenza a qualsiasi titolo all'ambito federale da parte del ██████████
- ritenuta, pertanto, giustificata l'applicazione della sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 13 RGD, nonché ai sensi dell'art. 14 RGD la pubblicazione della decisione per estratto sulla rivista il Ginnasta per una volta soltanto;
- considerata, infine, l'avvenuta violazione anche dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, in mancanza di qualsiasi informazione fatta pervenire alla Federazione, da parte del tesserato, in merito al

Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

procedimento penale a suo carico, per cui sarebbe congrua l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi due, comunque assorbita dalla sanzione della radiazione;

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale;
- irroga nei confronti del [REDACTED] la sanzione della radiazione;
- dispone ai sensi dell'art. 14 RGD la pubblicazione della presente decisione, per estratto e per una volta, sulla rivista il Ginnasta;
- condanna, altresì, l'incolpato al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 500,00 da versarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza nelle casse della Federazione.

Manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

